

AGGIORNAMENTO SUI PERMESSI LAVORATIVI (ARTICOLO 33 LEGGE 104/1992)

Il 3 dicembre 2010 l'Inps ha emanato la circolare n. 155 con la quale prende in esame e dà le disposizioni applicative dell'articolo 24 della legge 183/2010 conosciuta anche con il nome di Collegato Lavoro. Il 1° marzo 2011 l'Inps ritornava sull'argomento con la circolare n. 45 per fornire un quadro riepilogativo delle direttive in materia di permessi ex articolo 33 legge 104/1992. Provvediamo dunque a chiarire nel modo più semplice possibile come verranno applicate le modifiche dall'Inps per i propri assicurati che sono la stragrande maggioranza dei lavoratori. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione si attende analoga circolare.

Soggetti aventi diritti

La modifica apportata dalla legge 183/2010 su questo aspetto dispone che il diritto a fruire dei permessi ex legge 104/92 per assistere persone in situazione di handicap grave non è più riconosciuto ai parenti ed affini entro il terzo grado, come era fino alla approvazione della legge, ma è ristretto solo più a parenti ed affini entro il secondo grado.

Può comunque essere esteso al terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. L'Inps chiarisce che «...l'espressione **"mancanti"** deve essere intesa non solo come situazione di **assenza** naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricoprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria, o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono».

L'estensione al terzo grado si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nella situazione di assenza, decesso, patologie invalidanti.

Per quanto riguarda le patologie invalidanti l'Inps, in assenza di una esplicita definizione nella legge, ha sentito il Ministero della salute e dispone nella sua circolare che si debba fare riferimento solo a quelle a carattere permanente indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera d, numeri 1, 2 e 3 del decreto interministeriale del 21 luglio 2000 n. 278. Inoltre la legge 183/2010 riconosce la possibilità di fruire dei permessi lavorativi di tre giorni mensili anche ai parenti e affini del minore di tre anni in situazione di

handicap grave. Questa possibilità è comunque alternativa alle altre prerogative già riconosciute dal decreto legislativo 151/2001 (prolungamento del congedo parentale o due ore di permesso al giorno)

Referente unico

L'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, così come è stato modificato, non riconosce più la possibilità di fruire dei giorni di permesso a più di una persona sempre nel limite dei tre giorni mensili.

Solo nel caso dei genitori, anche adottivi, di figlio con disabilità grave viene riconosciuta la possibilità che fruiscono dei tre giorni mensili anche alternativamente.

Genitori che assistono figli in situazione di gravità

La riformulazione dell'articolo 33, comma 3 della legge 104/1992 inoltre prevede che i tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai genitori di un minore di tre anni in situazione di gravità.

Resta comunque il diritto del genitore del minore di poter fruire, in alternativa, del prolungamento del congedo parentale o dei riposi orari retribuiti previsti dall'articolo 42, comma 1 del decreto legislativo n. 151/2001.

Presupposti al riconoscimento dei permessi

Per fruire dei permessi è necessario che la persona in situazione di disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno. Per tempo pieno si intende per 24 ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continua. Fanno eccezione:

- a) l'interruzione del ricovero a tempo pieno quando il disabile debba recarsi al di fuori della struttura per visite e terapie appositamente certificate;
- b) il ricovero a tempo pieno di disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- c) il ricovero a tempo pieno di un minore per il quale è richiesta, dai sanitari della struttura ospedaliera, la necessità di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Sede di servizio

La modifica apportata al comma 5 dell'articolo 33 della legge 104/1992 infine prevede che il lavoratore possa scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina *non più* al domicilio del lavoratore stesso ma *al domicilio della persona da assistere*.